CAMERA DEI DEPUTATI N. 3049

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISTONE, MUZIO

Norme di semplificazione tributaria e di indirizzi operativi per le rivendite di generi di monopolio e per la rete di raccolta del gioco del lotto

Presentata il 4 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a 15.000 punti entro il 31 dicembre 1997.

La presente proposta di legge, con l'articolo 1 tiene conto della particolarmente grave situazione economica delle rivendite di generi di monopolio in alcune province dell'Italia meridionale colpite dal contrabbando (fino a – 65 per cento rispetto delle vendite a quantità dell'anno 1985) e nel nord-est della penisola per effetto della concorrenza dei *duty-free* di terra sloveni (fino a – 40 per cento delle vendite a quantità rispetto all'anno 1987).

Si propone pertanto, con la presente proposta di legge, di dare precedenza, nell'ampliamento della rete di raccolta del lotto alle rivendite delle province sopra ricordate ultimando l'ampliamento della rete previsto per dette province entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 prende in considerazione il fatto che il numero delle rivendite di generi di monopolio in Italia è di gran lunga superiore (sia rapportandolo alla popolazione, sia alla superficie) rispetto a quello delle rivendite esistenti negli altri Paesi dell'Unione europea a regime di monopolio.

Dispone pertanto dei precisi rapporti con gli abitanti, nonché un meccanismo per consentire l'ampliamento, ove necessario, nelle zone attualmente sature.

Per depurare le statistiche da ogni dato che ne consenta la deformazione, dispone l'eliminazione entro un mese delle rivendite chiuse e non funzionanti negli anni 1993, 1994 e nei primi mesi del 1995;

ciò anche per dare valida attuazione al disposto dell'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, purtroppo largamente disatteso dalla Amministrazione autonoma Monopoli di Stato.

A tale scopo, il comma 6 del proposto articolo 2 dispone che la soppressione delle rivendite inattive per almeno un anno sia non più una facoltà ma un obbligo per l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato.

Con l'articolo 3, comma 1, viene aggiornato l'attuale limite fra le rivendite di prima e seconda categoria.

Il precedente, di lire 10 milioni, era stato stabilito dall'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che prevedeva l'aggiornamento triennale attraverso un decreto interministeriale, aggiornamento mai avvenuto per la difficoltà del varo di un decreto di questo tipo.

I 10 milioni di lire dell'anno 1985 corrispondono sostanzialmente a 16-17 milioni di lire del 1996, per cui una modifica di detto limite di valore a lire 20 milioni non sembra esagerata; viene inoltre semplificata la modalità per l'adeguamento di detto limite.

Il comma 2 riduce l'importo delle *una tantum* a favore dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato tenendo conto della nuova massa impositiva costituita dagli aggi sul gioco del lotto ed abroga una norma mai finora attuata, senza determinare, quindi, oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 4 consente la sistemazione delle gerenze provvisorie delle rivendite, come effettuato più volte in passato. L'articolo 5 affranca le categorie dei rivenditori di generi di monopolio e dei ricevitori del lotto dall'attuale, eccessivo obbligo di presentare ogni domanda in carta bollata.

Il comma 2 dello stesso articolo, muovendosi nella logica dell'imminente privatizzazione, prescrive che l'Amministrazione debba regolarmente affrancare le proprie lettere.

Mediante l'applicazione dell'articolo 6 si intende salvaguardare la continuità della gestione delle rivendite senza che venga pregiudicata l'economia delle rivendite stesse. Infatti, per quanto riguarda l'articolo 28, si tratta di un passaggio diretto della tabaccheria ad un parente o ad un affine del titolare: tale procedura non comporta un'interruzione del servizio di vendita i cui effetti possano giustificare l'incameramento della cauzione inizialmente versata.

In merito all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si fa osservare che si tratta di una cessione del complesso aziendale di cui la rivendita fa parte e non di una rinuncia del titolare della tabaccheria che possa comportare conseguenze negative alla continuità del servizio di vendita di generi di monopolio.

Con il comma 2 si estendono esplicitamente gli effetti della suddetta norma anche alle ricevitorie del lotto.

Quanto precede forse è ultroneo in virtù dell'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che ha esteso alle ricevitorie le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, ma è sempre bene specificare le cose di fronte ai pericoli di incertezze per gli uffici finanziari, o di eccessivo fiscalismo.

L'articolo 7 regola l'attività relativa alle istituzioni delle rivendite ordinarie e speciali, ai trasferimenti dei patentini ed all'autorizzazione dei patentini – rimanendo invariate le norme regolamentari vigenti, salvo le modifiche introdotte con la presente legge – in modo di garantire l'effettivo svolgimento della pratica, in ogni sua fase in tempi che siano tali da salvaguardare l'interesse dei richiedenti ad una puntuale evasione della istanza.

Onde consentire tale tempestività si supera, considerando il relativo parere negativo, l'eventuale ritardo di emissione dello stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro delle finanze, nel dare attuazione all'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, provvede ad accelerare ulteriormente entro un anno il rilascio delle nuove ricevitorie nelle province fortemente danneggiate dal contrabbando di sigarette e dalla concorrenza dei negozi franco dogana sloveni.

ART. 2.

1. Il numero di rivendite di generi di monopolio nelle varie province viene stabilito in una rivendita ogni 1.500 abitanti. Nelle province seriamente danneggiate dal contrabbando di sigarette e dalla concorrenza dei negozi franco dogana sloveni ed in quelle caratterizzate da intenso movimento frontaliero di lavoratori, tale rapporto è stabilito in abitanti per rivendita.

2. Le rivendite in eccedenza, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono mantenute.

3. Nuove rivendite possono essere aperte solo nelle province in cui il rapporto popolazione rivendite sia inferiore a quanto disposto dal comma 1, ovvero nelle altre province in sostituzione di almeno due rivendite in sovrannumero soppresse.

4. Tutte le rivendite che non hanno effettuato prelevamenti negli anni 1993, 1994 e 1995 sono soppresse con decreto del Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario sono soppresse, quando non ricorrano particolari motivazioni ».

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le rivendite con reddito annuo a tabacchi fino a lire 20 milioni sono classificate di seconda categoria; il Ministro delle finanze modifica ogni tre anni tale importo in funzione del costo della vita.

2. Le somme *una tantum* dovute all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni, sono ridotte del 50 per cento; quella di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è soppressa.

ART. 4.

1. I gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata della rivendita che gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Le istanze presentate dai rivenditori di generi di monopolio e dai ricevitori del lotto agli Ispettorati compartimentali sono sempre prodotte in carta libera.

2. Gli ispettorati compartimentali sono tenuti ad affrancare ordinariamente tutta la corrispondenza indirizzata ai rivenditori di generi di monopolio, ai ricevitori del

lotto ed alle organizzazioni sindacali delle categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 6.

1. In caso di cessione di rivendita ai sensi dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, o di passaggio della rivendita al coadiutore ai sensi dell'articolo 28 della medesima legge, l'Amministrazione autonoma *Monopoli di Stato non procede* all'incameramento della cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, salvo il caso in cui per responsabilità del rivenditore si sia verificata interruzione nell'attività della rivendita.

2. Il comma 1 si applica anche alle ricevitorie del lotto.

ART. 7.

1. Le pratiche relative alle nuove istituzioni di rivendite di monopolio, ordinarie e speciali, ai trasferimenti delle rivendite ordinarie ed all'autorizzazione di nuovi patentini sono svolte da parte degli Ispettorati compartimentali, e per la parte relativa ai pareri, dalla Guardia di finanza e dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa su base nazionale, nei tempi complessivi previsti dal decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994 n. 678, di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo un preciso scandenziario delle singole fasi dell'istruttoria, arrivo e classificazione della domanda, trasmissione della documentazione completa per il parere alla Guardia di finanza ed all'organizzazione di categoria di cui sopra, emissione dei pareri, riesame dei pareri discordi nell'apposita commissione, decisione finale dell'ispettore compartimentale e sua comunicazione alla Guardia di finanza, all'organizzazione di categoria di cui sopra ed al richiedente, che è stabilito con apposito decreto del Ministro delle finanze.

2. Eventuali pareri non rilasciati nei termini previsti s'intendono negativi.